



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE  
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

**IL DIRETTORE GENERALE**

A DGT NE  
[dgt.nordest@pec.mit.gov.it](mailto:dgt.nordest@pec.mit.gov.it)

DGT NO  
[dgt.nordovest@pec.mit.gov.it](mailto:dgt.nordovest@pec.mit.gov.it)

DGT Centro  
[dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it](mailto:dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it)

DGT SUD  
[dgt.sudnapoli@pec.mit.gov.it](mailto:dgt.sudnapoli@pec.mit.gov.it)

E p.c. Alla Div. 4

**OGGETTO: Sussistenza o permanenza del requisito dell'onorabilità nella disciplina degli ispettori autorizzati**

Giungono a questa Direzione Generale richieste di parere in ordine alle valutazioni da operare nel caso in cui - ai fini dell'articolo 11, co. 2<sup>1</sup>, lett. e) e 19, co. 5, lett. b)<sup>2</sup>, del DD 16 febbraio 2022, n. 40 e dunque in merito alla sussistenza o al permanere del requisito dell'"onorabilità" -, sia acquisito un casellario giudiziale dal quale risulti una condanna.

È evidente che, in linea generale, stante il dettato delle disposizioni su ricordate, la presenza di una condanna sul predetto certificato determina:

- la non sussistenza di tale requisito, che impedisce l'accesso alla professione in parola; ovvero
- la sua perdita, che determina - ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19, co. 2, lettera a) e co. 3, del citato DD -, il venir meno dei requisiti prescritti e la cancellazione dal RUI.

È tuttavia da considerarsi che possono rilevare istituti giuridici che, alle condizioni e nei modi previsti dall'ordinamento, possono **estinguere il reato** ed eventuali pene accessorie e possono dunque determinare la riacquisizione del requisito dell'onorabilità in parola.

---

<sup>1</sup> Art. 11 in materia di "Accesso alla professione di ispettore", co. 2, lett. e): "e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali";

<sup>2</sup> Art. 19 in materia di "Responsabilità degli ispettori e disciplina sanzionatoria", co. 5 "5. Sarà cura degli organismi di supervisione o delle Autorità a statuto speciale valutare se alle carenze riscontrate si accompagnino anche procedimenti di rilievo penale a carico dell'ispettore e in tal senso sarà necessario verificare:

- a) l'eventuale iscrizione nel registro degli indagati per fattispecie penali;
- b) l'eventuale sussistenza di sentenze di condanna per fattispecie penali in gradi di giudizio intermedi o passate in giudicato.



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE  
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

## IL DIRETTORE GENERALE

In tal senso rileva certamente l'istituto della **riabilitazione** disciplinata dagli articoli 179 – 181 c.p..

Ai fini di quel che qui rileva: essa è causa di estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della condanna (e dunque rimuove gli ostacoli al normale svolgimento dell'attività dell'individuo nel consorzio civile); è richiesta dall'interessato all'AGO competente; quest'ultima, verificate le condizioni di legge, provvede (si sottolinea che l'effetto estintivo si produce dalla data del passaggio in giudicato del provvedimento di riabilitazione e non da quella in cui si verificano le condizioni per la concessione della riabilitazione).

Un ulteriore caso è quello dell'**amnistia** di cui all'art 151 cp che estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della stessa e delle pene accessorie. Anch'essa è disposta dall'AGO competente e produce effetti limitatamente ai reati commessi fino al giorno precedente la data del decreto.

Può rilevare, inoltre, un'altra causa di **estinzione del reato propria del patteggiamento**. Infatti, ai sensi dell'art. 445 del cpp *"Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e ...omissis..."*.

Tanto esposto a titolo non esaustivo, preme qui richiamare l'attenzione sulla circostanza che, in ogni caso, **l'estinzione del reato richiede una valutazione da parte dell'AGO competente in merito al ricorrere dei presupposti di legge e l'adozione di un provvedimento ad hoc**. Tali provvedimenti sono di regola iscritti per estratto nel casellario giudiziale (ex art. 3, co. 1, lett. m) DPR 313 del 2002 e succ. mod.) e sono conoscibili, tra l'altro, dalle PA per l'esercizio delle loro funzioni (ex art. 28 del citato DPR con le modalità di cui all'art. 39 del medesimo DPR).

Pertanto, in linea generale, si ritiene che qualora dal certificato del casellario giudiziale - richiesto in sede di verifica delle dichiarazioni rese dall'istante l'accesso alla professione di ispettore o in sede di attività di vigilanza ex art. 19 del DD 16.2.2022, n. 40 -, risulti una condanna e non si evidenzi la presenza di un provvedimento di definizione dell'estinzione del reato, si dovrà procedere a sollecitare l'istante a produrre alternativamente:

- un certificato del casellario giudiziale idoneo, oppure
- la copia autentica del provvedimento di dichiarazione dell'estinzione del reato.

In assenza di tale documentazione non potrà essere ritenuto comprovato il requisito dell'onorabilità.

\* \* \*

Le istruzioni esposte valgono per la DGT Centro anche ai fini della definizione del quesito del 30 marzo 2023, rettificando in parte le conclusioni di cui alla nota di questa Direzione Generale prot. n. 12208 del 18.4.2023.

(ing. Pasquale D'Anzi)